



09/09/2024

## Processo penale: l'avvocato d'ufficio ha diritto al pagamento del compenso anche quando il ricorso viene dichiarato inammissibile

Nel processo penale non si applica al difensore d'ufficio il disposto dell'art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale esclude la liquidazione del compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte e dichiarate inammissibili.

di La Redazione

Cass. civ., sez. I, ord., 6 settembre 2024, n. 23977



La sentenza oggetto d'esame viene pronunciata a seguito del ricorso per cassazione presentato dal Ministero della Giustizia nei confronti di un Avvocato, difensore d'ufficio, nominato dalla Corte d'Appello di Firenze.

Al termine dell'incarico, il legale presentava istanza di liquidazione delle sue spettanze per l'attività professionale prestata innanzi alla Corte di Cassazione in favore del condannato, risultato irreperibile. La Corte di Firenze, con decreto, rigettava l'istanza poiché il ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile.

L'Avvocato proponeva quindi opposizione ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 a cui resisteva il Ministero della Giustizia eccependo che nulla era dovuto ai sensi dell'art. 106 d.P.R. n. 115/2002. Con decreto, la Corte adita accoglieva l'opposizione e liquidava in favore dell'opponente la somma a titolo di compenso per l'attività difensiva svolta.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia per violazione degli artt. 82, 106, 116 e 177 d.P.R. n. 115/2002.

La Corte adita ha ritenuto inammissibile il ricorso in quanto la statuizione della Corte d'Appello di Firenze è conforme all'ela

**Cass. civ., sez. I, ord., 6 settembre 2024, n. 23977**